

O.I. n. 32/2026
Prot. n. 1370/7.4.1-2



TRIBUNALE DI VERONA

MODIFICA DELLA PROPOSTA TABELLARE PER IL QUADRIENNIO 2026/2029

Il Presidente

vista la nota n. 7348/2026 del CSM in data 15.4.2026 e le richieste in essa contenute per la modifica della proposta tabellare per il quadriennio 2026/2029 di questo Tribunale, in relazione ai punti **8.h, 9.c, 9.i, 10.2.b e 10.3.b**, evidenziati nella stessa nota;

rilevato che, in ordine al **punto 8.h – nomina del dott. Marco Cucchetto come magistrato coordinatore del settore lavoro e come coordinatore dell'Ufficio del Processo del Settore Lavoro** - si prende atto della revoca della delibera del CSM in data 5.3.25 di approvazione della variazione tabellare di questo Tribunale n. 68 del 3.1.25, relativa alla nomina del collega Cucchetto come Coordinatore del settore lavoro, nonché della contestuale conformità della sua nomina quale coordinatore dell'UPP Lavoro;

rilevato che, pertanto, nel **Progetto Tabellare** in questione, al paragrafo "**Seconda sezione civile - settore lavoro**" devono ritenersi rimosse le frasi: "Coordinatore del settore lavoro, con variazione tabellare provvisoriamente esecutiva n. 68 del 3.1.2025 (v. all.1), è stato nominato il dr. Marco Cucchetto: la variazione non è stata ancora approvata dal CSM. Il Coordinatore non gode di sgravi";

rilevato che, pertanto, nel **DOG, Obiettivo I, sub I.4) Ufficio del Processo Settore Lavoro**, il paragrafo I.4.e) deve intendersi così sostituito: "delegati ai compiti di direzione e coordinamento: Magistrato Coordinatore dell'UPP del settore, dott. Marco Cucchetto";

rilevato che, in ordine al **punto 9.c – per la Sezione Agraria, indicazione dei criteri di sostituzione dei magistrati togati, indicazione dei nominativi degli esperti e loro sostituzione** – si segnala come gli esperti effettivi della Sezione Agraria siano

dott. Nicolò Avogaro e geom. Luca Castellani e i supplenti geom. Luca Leati e dott. Moreno Dalle Pezze. Quanto alla loro sostituzione, vedi appresso;

rilevato che, pertanto, nel **Progetto Tabellare** in questione, al paragrafo “**Terza sezione civile – Sezione Agraria**” deve ritenersi aggiunta la seguente frase dopo l’indicazione dei Giudici Togati componenti la Sezione: “Gli esperti effettivi della Sezione Agraria sono: dott. Nicolò Avogaro e geom. Luca Castellani; i supplenti: geom. Luca Leati e dott. Moreno Dalle Pezze”;

rilevato che, pertanto, nel **Progetto Tabellare** in questione, al paragrafo “**Terza sezione civile – Sezione Agraria**” va aggiunto il punto “**3. Criteri di sostituzione:** Il criterio di sostituzione per i componenti togati sarà quello della minor anzianità di servizio nella Terza Sezione Civile e, a pari anzianità, quello della minore anzianità di età. Quanto agli esperti, ciascuno dei due esperti effettivi sarà sostituito in prima battuta dall’esperto supplente Luca Leati e quindi in seconda battuta da Moreno Dalle Pezze, che si alterneranno in tali sostituzioni nel corso dell’anno”.

rilevato che, in ordine al **punto 9.i – per la Corte di assise, mancata istituzione dei collegi bis, mancata alternativa indicazione dei criteri per la designazione, senza adeguata motivazione a supporto della deroga, in difformità dall’art. 201 comma II, circ.** – si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 201 della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici 2026-2029 e dell’ivi richiamato art. 10 D.L.vo 28.7.1989, n. 273, la previsione normativa, primaria e secondaria, si riferisce ai dibattimenti “che si prevedono di durata particolarmente lunga” e alla conseguente indicazione dei nominativi di uno/due magistrati togati, o indicazione dei criteri di designazione di tali magistrati, che assistano al dibattimento in qualità di “aggiunti”;

rilevato pertanto che, nel **Progetto Tabellare** in questione, alla fine del paragrafo “**3.b. Udienze di Corte di Assise**” va aggiunto quanto segue: “Si ritiene che si possa derogare all’istituzione dei cd. collegi bis di Corte d’Assise – v. l’art. 201 della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici 2026-2029 e dell’ivi richiamato art. 10 D.L.vo 28.7.1989, n. 273 - sulla base delle seguenti ragioni:

-fino ad oggi non si sono mai celebrati, perlomeno nell’ultimo decennio (nel vigore delle precedenti tabelle e di quelle ulteriormente precedenti), ma anche prima, procedimenti di Corte d’Assise di “durata particolarmente lunga”, con ciò dovendosi intendere dibattimenti la cui istruttoria si prolunghi per decine di udienze;

-l’attuale situazione di sofferenza dei ruoli collegiali, che sconsiglia di tenere a disposizione un giudice togato in più che assista al dibattimento della Corte d’Assise (oltre al Presidente e al giudice a latere titolare), così distraendolo dall’attività di udienza dei collegi ordinari, se non ve ne sia l’assoluta necessità;

-la novità normativa introdotta dalla cd riforma Cartabia col co. 4 ter dell’art. 495 c.p.p., secondo cui il diritto delle parti ad ottenere la rinnovazione dell’istruttoria

dibattimentale, nel caso di mutamento del giudice, sorge solo nel caso in cui le prove dichiarative non siano state integralmente documentate mediante mezzi di riproduzione audiovisiva, cosa questa che trova piena applicazione nel Tribunale di Verona, ove già da tempo tutte le udienze istruttorie, sia monocratiche che collegiali che di Corte d'Assise, sono regolarmente videoregistrate”;

rilevato che, in ordine al **punto 10.2.b – indeterminata previsione di destinazione al GOP di procedimenti per ricettazione non complessa e non conformità della facoltà per il giudice togato di riassegnare il procedimento al GOP in caso di diversa valutazione sulla complessità del procedimento, come operata in udienza predibattimentale** – va disposto quanto segue;

rilevato pertanto che **nel Progetto Tabellare** in questione nel § 2.b. **Criteri di assegnazione – lett. m** va eliminata la frase “ricettazione (648 cp) non complessa” e sostituita con la dicitura “ricettazione (648 cp) il cui valore economico non sia superiore a 50.000 euro”;

rilevato pertanto che, sempre nel § 2.b. **Criteri di assegnazione – lett. m**, va eliminato l'inciso “Peraltro, resta salva la possibilità per il giudice togato (a cui sia stato trasmesso, dal giudice dell'udienza predibattimentale, un fascicolo astrattamente rientrante tra quelli aventi ad oggetto reati trattabili dal GOT - perché inclusi negli elenchi di cui sopra) di rivedere la valutazione del primo giudice e stabilire se, alla luce della particolare complessità o meno del processo, trattenere il fascicolo sul proprio ruolo oppure inviarlo comunque al GOP (compilando in tal caso la relativa tabella delle assegnazioni GOP”;



rilevato che, in ordine al **punto 10.3.b – mancata indicazione delle misure organizzative ex art. 37 commi 5 ter e 5 quater DL n. 98/2011** – vada rilevato come le disposizioni in oggetto facciano riferimento, come è noto, alle ipotesi di accertamento, anche su segnalazione del Presidente di sezione, di un aumento anomalo delle pendenze dell'intero Ufficio, di un settore e/o di una sezione in misura superiore al 10%;

rilevato pertanto che **nel Progetto Tabellare** in questione, dopo il paragrafo **Unità Organizzativa: Sezione Virtuale Capo Ufficio**, vada inserito il seguente paragrafo: **“Indicazione delle misure organizzative ex art. 37 commi 5 ter e 5 quater DL n. 98/2011** - Con variazione tabellare n. 36 del 26.1.2023, richiamandosi la precedente variazione tabellare n. 15 del 21.1.22 nonché il Progetto dell'Ufficio per il Processo in data 28/12/2021 ex art. 12 D.L. 80/2021 convertito in l. n. 113/2021, veniva istituito l'UPP trasversale denominato *“Supporto alle rilevazioni statistiche, alla raccolta giurisprudenziale e alla gestione degli addetti UPP”*, tra i cui compiti – da svolgersi con cadenza semestrale, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno - vi è

la verifica della correttezza dei dati statistici, l'effettuazione delle eventuali bonifiche di tali dati e la segnalazione degli eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti. All'esito di tali controlli, al verificarsi dell'aumento di pendenze superiore del 10% in un settore e/o in una sezione, il Presidente di Sezione interessato (anche quale componente di diritto dell'Ufficio Trasversale di cui sopra), informandone il Presidente del Tribunale, dovrà innanzitutto verificare quali siano le cause e se le stesse siano da considerarsi meramente contingenti (ad esempio anomalo aumento delle sopravvenienze dovuto a un tipo di controversie legate a un specifico momento/questione da ritenere non ripetibile; aumento delle pendenze dovuto al rallentamento dei tempi dei processi e quindi delle definizioni per difficoltà dovute a APP) e destinate a risolversi in tempi rapidi, ovvero a protrarsi nel tempo (ad esempio aumento dei nuovi ingressi dovuto ad una situazione economica/esigenze sociali non transeunti; aumento delle pendenze dovuto alla diversa qualità e complessità dei processi). In questo secondo caso, previa interlocuzione e di concerto con il Presidente del Tribunale, i provvedimenti astrattamente adottabili potranno riguardare, sulla base di un attento esame dei flussi: la distribuzione del numero dei magistrati tra i vari settori; il dimensionamento delle sezioni nell'ambito del medesimo settore; la distribuzione delle materie tra le sezioni e/o tra i giudici della stessa sezione; il rafforzamento dell'Ufficio per il processo; il riequilibrio dei carichi di lavoro; la proporzione tra udienze collegiali e udienze monocratiche".

Visti gli artt. 19 e 21 della vigente Circolare del CSM sulle Tabelle degli Uffici Giudicanti, si comunichi al Presidente della Corte d'Appello, ai Magistrati (Togati e Onorari, in congedo per maternità o paternità, MOT), al Dirigente Amministrativo, alla Procura della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati.

Verona, 11 maggio 2026.

Il Presidente

Ernesto d'Amico





Delibera n. 1466/2026

Pratica: CSM-FT-VII-2025-01006-Nuova tabella di organizzazione Tribunale Verona

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 8.4.2026, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio,

- vista la proposta della tabella di organizzazione, per il quadriennio 2026/2029, del **Tribunale di Verona**, come riprodotta nella stampa del documento informatico, fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Venezia;
- vista la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 (di seguito: circ.);

OSSERVA

1) Organico complessivo (art. 5)

L'organico complessivo, comprensivo dei posti vacanti, risulta composto, oltre che dal dirigente, da 5 presidenti di sezione, 42 giudici e 4 giudici del lavoro (art. 5, comma 2).

2) Elaborazione e predisposizione del DOG (artt. 6 e 7)

- a) Il DOG è stato elaborato dopo aver sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (art. 7, comma 2). Agli atti vi è il verbale della riunione del 22.10.2024 con il Procuratore della Repubblica e il Presidente del locale COA;
- b) il DOG è stato predisposto partendo dall'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo in relazione all'ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio (art. 6, comma 2);
- c) sono state allegate le statistiche dell'ufficio, con indicazione di dati adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ogni ufficio e/o sezione (art. 6, comma 2);
- d) non sono state rilevate disfunzioni a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione (art. 6, comma 2);

3) Contenuto del DOG (art. 7)

Il DOG contiene:

- a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente quadriennio (Obiettivo A del DOG);
- b) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo quadriennio tra i quali va necessariamente inserito quello

di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e le scelte organizzative volte a realizzarli (Obiettivo B del DOG);

- c) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati (Obiettivo C del DOG);
- d) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, nel rispetto dell'art. 47 della circolare, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi (Obiettivo D del DOG). In particolare, la pianta organica del Tribunale di Verona è così composta: presidente del Tribunale, 5 presidenti di sezione, 42 giudici, 4 giudici del lavoro. Attualmente vi sono, e rimarranno anche con la nuova proposta tabellare, 3 sezioni civili (le cause di lavoro sono trattate da una articolazione autonoma della seconda, denominata "settore lavoro"), 1 penale dibattimentale e 1 GIP/GUP. Il presidente del Tribunale è assegnato alla prima sezione civile. La distribuzione tra settore penale e civile è la seguente: nel settore civile, oltre al presidente del Tribunale, prestano servizio 26 giudici civili (di cui 4 giudice del lavoro in pianta organica) e 3 presidenti di sezione; nel settore penale 20 giudici più 2 presidenti di sezione;
- e) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei giudici onorari (considerando sia l'organico complessivo, sia quello effettivo) (Obiettivo E del DOG). Tutti i GOP attualmente presenti in Tribunale sono in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/17. Sono assegnati alle sezioni civili e alla sezione penale dibattimentale e inseriti negli UPP che sono stati istituiti;
- f) la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica (Obiettivo F del DOG);
- g) l'indicazione schematica delle variazioni più significative rispetto alla tabella relativa al precedente quadriennio (Obiettivo G del DOG);
- h) le strutture organizzative denominate uffici per il processo (Obiettivo I del DOG). Sono previsti uffici per il processo per ciascuna delle sezioni civili, coordinati dai presidenti di

sezione; l'ufficio per il processo del settore lavoro, con designazione di un magistrato coordinatore non investito della qualifica semidirettiva, previo interpello e con adeguata motivazione, conformemente all'art. 10, comma 6, circ.; l'ufficio per il processo della sezione dibattimentale penale, coordinato dal presidente di sezione; l'ufficio per il processo della sezione GIP/GUP, coordinato dal presidente di sezione; l'ufficio per il processo trasversale, coordinato dal presidente del Tribunale. Sono correttamente indicate le risorse assegnate, nominativamente quanto ai GOP.

- i) le tipologie di tirocinio, secondo quanto indicato dall'art. 9 (Obiettivo J del DOG).

4) Adempimenti preliminari (art. 15)

Prima della predisposizione della segnalazione, il dirigente ha provveduto ai seguenti adempimenti:

- a) raccogliere i contributi di tutti i magistrati, anche onorari, dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al DOG. Vi sono state varie consultazioni, sia informali che formali, con i presidenti di sezione, i giudici (onorari e non), il dirigente amministrativo;
- b) richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al DOG. Si rinvia al precedente **punto 2.a**;
- c) chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza, come da precedente **punto 3.c**;
- d) il dirigente non si è avvalso del supporto della Commissione flussi;
- e) consultare i Comitati pari opportunità decentrati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

5) Numero, dimensionamento, specializzazione interna delle sezioni

All'interno del documento organizzativo dell'ufficio, sono stati specificamente indicati:

- a) la ripartizione dei magistrati tra settore civile e penale, con autonoma considerazione del settore lavoro, in base alla qualità e quantità degli affari giudiziari (art. 47);

- b) il numero e il dimensionamento delle sezioni, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 49 della vigente circolare, con esplicitazione delle motivazioni sottese all'eventuale deroga ai sensi dell'art. 50 (artt. 49-51);
- c) i criteri generali di distribuzione degli affari e delle materie tra le sezioni (artt. 52 e 56, comma 1). Gli affari penali sono trattati dalla unica sezione penale. Gli affari civili sono ripartiti tra le 3 sezioni civili nei termini che seguono. Nel *file* organizzazione, alle pag. 10, 22 e 41 sono indicate le materie trattate in esclusiva da ciascuna sezione, operando presso il Tribunale di Verona una semispecializzazione con ripartizione di alcune materie tra tutte le sezioni. Le uniche materie ad esser trattate da più sezioni sono il contenzioso civile ordinario, i procedimenti cautelari, gli ATP e i decreti ingiuntivi, per l'appunto suddivisi tra le sezioni civili, con distribuzione governata da criteri oggettivi e predeterminati (cfr. pag. 3 del *file* Criteri Distribuzione Settore).

6) Composizione e organizzazione delle sezioni

Per ognuna delle sezioni in cui è organizzato l'ufficio, la proposta tabellare indica:

- a) il nominativo dei magistrati assegnati e il numero dei posti vacanti, compresi i giudici onorari;
- b) la destinazione dei magistrati a funzioni collegiali e monocratiche, con l'eventuale indicazione delle esigenze organizzative o delle specifiche condizioni personali che giustificano la destinazione esclusiva alle une o alle altre (art. 53);
- c) la costituzione e la specializzazione interna (aree omogenee, gruppi di lavoro, singoli ruoli specializzati ove istituiti), nel rispetto degli articoli 56-58, come già illustrato al precedente punto 5.c.

7) Composizione e organizzazione di specifiche sezioni (o di specifiche funzioni specializzate)

- a) La istituzione della sezione specializzata in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria è conforme all'art. 61. Non è istituita autonoma sezione lavoro;
- b) la destinazione dei magistrati alla trattazione delle cause di lavoro, negli uffici in cui non sia istituita autonoma sezione, è conforme all'art. 62, essendo destinati alla materia in via esclusiva i quattro giudici previsti in pianta organica;

- c) la costituzione della sezione specializzata in materia di famiglia e diritti della persona rispetta dell'art. 63. Non è istituita autonoma sezione;
- d) la sezione specializzata in materia di impresa, presso gli uffici e per le materie indicate dall'art. 64, è costituita e organizzata nel rispetto degli artt. 65 e 66. Non pertinente;
- e) la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali distrettuali e per le materie indicate dall'art. 67, è composta e organizzata secondo quanto indicato dagli artt. 68 e 69. Non pertinente;
- f) con riferimento alla sezione GIP/GUP – da istituire necessariamente dove sia previsto in organico il presidente di sezione gip e, comunque, in via tabellare, nei tribunali organizzati in almeno due sezioni penali (art. 70) – o all'ufficio GIP/GUP (quando non ricorrono i presupposti per la istituzione della sezione):
 - la direzione e il coordinamento sono conformi all'art. 71 (che rinvia agli artt. 103 e 104), essendovi destinato un presidente di sezione;
 - la composizione è conforme all'art. 72;
 - l'assegnazione dei magistrati è conforme all'art. 73 (che rinvia alle limitazioni previste dall'art. 111), come attestato dal Consiglio Giudiziario;
 - l'assegnazione degli affari rispetta il disposto dell'art. 74;
- g) la sezione Riesame, da istituire nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello (art. 75), è organizzata secondo i criteri di cui all'art. 76. Non pertinente;
 - ovvero, quando la dimensione dell'ufficio del capoluogo del distretto e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma ai sensi dell'art. 75, sono rispettati i criteri suppletivi di cui all'art. 77. Non pertinente;
 - nei tribunali non distrettuali, l'organizzazione dei collegi addetti alla trattazione delle richieste di riesame e di appello nella materia cautelare reale è conforme ai criteri di cui all'art. 77, commi 1 e 1-bis, in quanto compatibili (cfr. pag. 59 del *file* organizzazione).

8) Magistrati con funzioni direttive e semidirettive

La proposta tabellare contiene:

- a) l'attività giudiziaria riservata al dirigente (eventualmente anche i collegi e le udienze che intende presiedere se si è riservato la direzione di una sezione e/o la presidenza di collegi), con la specificazione della percentuale di esonero e della percentuale di apporto (cfr. pag. 4 del *file*

organizzazione). Il presidente del Tribunale tratta i due terzi dei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto (il residuo terzo è in carico alla prima sezione civile). L'assegnazione avviene in via automatica: i primi due fascicoli, in ordine di progressivo di iscrizione, al presidente del Tribunale e il terzo alla sezione. Il collegio è composto dal presidente del Tribunale, dal presidente della prima sezione e dal giudice più anziano. In caso di loro impedimento, sono sostituiti dai magistrati che seguono in ordine di anzianità decrescente. Tratta i procedimenti attribuiti per legge alla competenza del Presidente, salvo deleghe, così come risultanti dagli affari attribuiti alle singole sezioni. Presiede i collegi che devono decidere le istanze di ricusazione. Questi sono composti, oltre che dal presidente del Tribunale, dal presidente della sezione di cui fa parte il giudice ricusato e da uno degli altri due presidenti di sezione, con alternanza tra loro in modo da assicurare una partecipazione perequata. L'esonero rispetto al lavoro dei magistrati dell'ufficio è del 70%, conformemente all'art. 85 circ.;

- b) negli uffici organizzati in sezioni, l'attività di direzione dell'ufficio riservata al dirigente;
- c) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti di sezione, essendo ciascuna sezione presieduta da un presidente di sezione;
- d) l'attività giudiziaria riservata ai presidenti di sezione, specificandone percentuale di esonero e percentuale di apporto. I tre presidenti delle sezioni civili godono di un esonero del 30%. Il presidente della sezione penale dibattimentale di un esonero del 40%. Alla data di adozione della proposta tabellare la sezione GIP/GUP era presieduta dal presidente della sezione penale dibattimentale (con esonero complessivo del 50%). Tali previsioni risultano conformi all'art. 96 circ.;
- e) l'attribuzione ai presidenti di sezione degli incarichi di direzione, coordinamento e collaborazione;
- f) il presidente di sezione o il magistrato nominato quale vicario, ossia il dott. Francesco Fontana, presidente della terza sezione civile, a seguito di interpello;
- g) ove sia istituita la sezione GIP/GUP, il lavoro giudiziario cui il presidente di sezione e il presidente aggiunto (ove previsto) devono necessariamente concorrere, specificandone percentuale di esonero e percentuale di apporto. Alla data di adozione della proposta tabellare era vacante il posto di presidente della sezione GIP/GUP, temporaneamente ricoperto in secondo incarico dal presidente della sezione penale dibattimentale, che non risultava concorrere al lavoro giudiziario della sezione. Nelle more dalla presente procedura è stata immessa nelle

funzioni di presidente di sezione la dott.ssa Paola Vacca, destinata alla sezione GIP/GUP con decreto n. 98 in data 19.2.2026 (con esonero del 30%);

- h)** indicazione eventuale: non essendo istituiti posti di presidente di sezione, ovvero versandosi in ipotesi di scopertura del posto di presidente di sezione o di assenza o impedimento del presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi, il magistrato coordinatore di un settore o delle sezioni interessate. Il presidente della sezione penale dibattimentale ha presieduto la sezione GIP/GUP sino alla destinazione della dott.ssa Vacca alla relativa presidenza. **Si rileva, inoltre, che con decreto n. 68 in data 3.1.2025 il dott. Marco Cucchetto è stato nominato magistrato coordinatore del settore lavoro. Il settore non è, tuttavia, costituito in autonoma sezione, in quanto articolazione della seconda sezione civile. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 103 circ., con conseguente difformità della nomina dalla normazione secondaria di riferimento. Detto incarico non trova copertura giuridica neppure all'art. 107 circ., attese le dimensioni del Tribunale. Conseguentemente, sarà revocata la delibera di questo Consiglio in data 5.3.2025, di approvazione del decreto n. 68 del 3.1.2025, in ordine alla nomina del dott. Cucchetto quale coordinatore del settore lavoro. Di contro, come già evidenziato, la nomina di questi quale coordinatore dell'ufficio per il processo per il settore lavoro è conforme all'art. 10, comma 6, circ.**

9) Criteri di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici. Udienze e composizione dei collegi

- a)** L'assegnazione degli affari a due o più sezioni che trattano la stessa materia avviene secondo criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 158, come evidenziato al precedente **punto 5.c**;
- b)** i criteri di assegnazione degli affari ai collegi, ai giudici monocratici e al relatore nelle cause collegiali risultano oggettivi e predeterminati ai sensi degli artt. da 158 a 160;
- c)** i criteri per la sostituzione dei magistrati (nonché degli esperti delle sezioni agrarie) astenuti, recusati o comunque impediti rispettano le prescrizioni di cui all'art. 161 (e all'art. 198, comma 2). **Con riferimento alla sezione agraria si rileva che non sono indicati i criteri di sostituzione dei magistrati togati. Non risultano, inoltre, indicati nella proposta tabellare i nominativi degli esperti (effettivi e supplenti) né i criteri di relativa sostituzione;**

- d) le deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari rispettano la prescrizione di cui all'art. 162;
- e) i criteri di assegnazione degli affari per i magistrati addetti alla sezione lavoro risultano anch'essi automatici, salvi i correttivi di cui all'art. 163;
- f) i criteri di assegnazione degli affari GIP/GUP, parimenti obiettivi e predeterminati, rispettano le disposizioni dell'art. 164;
- g) sono indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, distinguendo i giorni delle udienze monocratiche ed i giorni delle udienze collegiali (art. 190), tenendo conto per il settore civile di quanto stabilito dall'art. 191 e per il settore penale di quanto disposto dall'art. 192;
- h) i criteri per la composizione dei collegi sono predeterminati, anche all'interno della singola sezione, secondo le previsioni degli artt. 195-198, salvo quanto precisato in ordine agli esperti della sezione agraria al precedente **punto 9.c**;
- i) **con riferimento alla Corte di Assise, si rileva che non sono istituiti i c.d. collegi bis né indicati (in alternativa) i criteri per la relativa designazione, senza adeguata motivazione a supporto della deroga, in difformità dall'art. 201, comma 2, circ.**

10) Ulteriori previsioni

10.1) La proposta tabellare del tribunale del capoluogo del distretto indica componenti e supplenti del Collegio di cui all'art. 7 della L. Cost. n. 1 del 16 gennaio 1989, nel rispetto degli artt. 78-81. Non pertinente;

10.2) Con riguardo ai giudici onorari di pace presso i Tribunali, la proposta tabellare contiene:

- a) l'attività giurisdizionale svolta e gli affari trattati da ciascun giudice onorario, nel rispetto degli artt. 178 e 179. Nel settore civile i GOT confermati sono sia titolari di ruoli autonomi che impiegati con il modulo dell'affiancamento. Nel settore penale i magistrati onorari sono esclusivamente titolari di ruoli autonomi, conformemente all'art. 30, d.lgs. n. 116/17;
- b) i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai sensi dell'art. 182. Nel settore penale monocratico ai GOT confermati sono assegnati procedimenti da citazione diretta a giudizio ex art. 550 codice di rito, aventi a oggetto reati compiutamente elencati nel *file* organizzazione. **Risulta, tuttavia, indeterminata la previsione di destinazione alla trattazione del giudice onorario di procedimenti per "ricettazione (648 c.p.) non complessa", mentre le residue ipotesi, in ragione anche delle specificazioni ponderali offerte (nume-**

ro degli imputati e valore economico), devono ritenersi adeguatamente oggettive e pre-determinate. Specularmente, si ritiene non conforme la previsione che facoltizza il giudice togato alla riassegnazione del procedimento al magistrato onorario in ipotesi di diversa valutazione della complessità del procedimento operata dal giudice all'udienza predibattimentale;

- c) i criteri di sostituzione dei giudici professionali ai sensi dell'art. 182 (per i Tribunali) e, in ogni caso, dei criteri di sostituzione tra GOP (secondo la minore anzianità di servizio nell'ufficio).

10.3) La proposta tabellare contiene le seguenti indicazioni:

- a) le soluzioni organizzative adottate al fine di garantire la priorità della trattazione dei procedimenti di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 168/2023¹;
- b) **non risultano indicate le misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'art. 37, comma 5-ter, anche su segnalazione del presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, comma 5-quater, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011² (art. 2, lett. l);**
- c) le soluzioni organizzative relative al benessere organizzativo, alla tutela della genitorialità e della salute di cui al Titolo IV della circ. (artt. 252 e ss.).

11) Incarichi

1

Art. 4 legge n. 168/2023 Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132 -bis, comma 1, lettera a -bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 3 legge n. 168/2023 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132 -bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a -bis) è sostituita dalla seguente: « a -bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 -bis, 558 -bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

2

Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

“Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati”

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

«5 -quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

La proposta tabellare indica:

- a) il magistrato o i magistrati che hanno collaborato alla predisposizione della segnalazione tabellare (art. 16), ossia i presidenti di sezione, il coordinatore del settore lavoro e i MAGRIF, come attestato dal Consiglio Giudiziario;
- b) negli uffici di grandi dimensioni, uno o più magistrati destinati a collaborare, senza esonero dal lavoro giudiziario, a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione (art. 107). Non pertinente;
- c) il coordinatore dei giudici onorari in persona del presidente del Tribunale o di un presidente di sezione delegato nel rispetto dell'art. 177, ossia il dott. Francesco Fontana, presidente della terza sezione civile;
- d) il presidente o i presidenti di sezione che eventualmente collaborano con il presidente del Tribunale nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace ovvero (se nell'ufficio non vi è o è istituito un solo posto di presidente di sezione) il magistrato cui sono stati affidati tali compiti di collaborazione (art. 203), scelti in ogni caso nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 204 e con specificazione delle ragioni che hanno determinato il numero dei magistrati collaboratori, rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio, ovvero il dott. Francesco Fontana, presidente della terza sezione civile;
- e) i magistrati di riferimento per l'innovazione (MAGRIF), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e della misura e delle modalità dell'esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria (art. 205). Entrambi i MAGRIF godono dell'esonero del 20%;
- f) i magistrati componenti del Consiglio Giudiziario, le funzioni giudiziarie che svolgono, con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 212). Il dott. Pasquale Laganà è stato eletto componente del Consiglio Giudiziario il 6.4.2025 e gode di un esonero del 33%.

12) Procedimento di formazione della proposta tabellare

- a) La segnalazione o proposta di tabella, dopo il deposito, è stata comunicata a tutti i magistrati, anche onorari, ivi compresi quelli in congedo per maternità o paternità e in congedo parentale e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, compresi i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede;

- b) all'esito delle comunicazioni di cui al punto che precede non sono state presentate osservazioni nei termini di cui all'art. 20;
- c) dopo le comunicazioni di cui all'art. 21, il Procuratore della Repubblica ha indicato l'opportunità di abbinare a ciascuna udienza GUP i fascicoli relativi a ciascun sostituto e di fissare in udienza GUP i fascicoli di due sostituti, dividendo l'udienza per fasce orarie. Il presidente del Tribunale si è riservato di trattare la questione in occasione di una successiva riunione;
- d) non è stato fornito il contributo del CPO;
- e) il dirigente non si è avvalso della Commissione flussi, la quale ha comunque reso parere favorevole in ordine al comparto civile e al settore GIP/GUP, evidenziando di contro l'aumento delle pendenze collegiali penali (dovuto tuttavia alla concomitante trattazione di complessi processi per reati di criminalità organizzata).

13) Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario

Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario in data 17.9.2025 indica:

- a) le eventuali anomalie nell'inserimento dei dati da parte dell'ufficio nell'assegnazione delle materie alle sezioni e/o ai magistrati. Non sono state segnalate anomalie;
- b) l'eventuale istruttoria svolta e il relativo esito (art. 22, comma 2). Nessuna;
- c) l'interlocuzione con la Sezione autonoma per i magistrati onorari (art. 22, comma 3);
- d) la valutazione delle eventuali osservazioni (dei magistrati), controdeduzioni (del dirigente) e contributi della Commissione flussi (art. 22, comma 4). Non pertinente;
- e) le parti della proposta tabellare su cui si muovono eventuali rilievi e le ragioni poste a fondamento di ciascun rilievo. Non pertinente;
- f) nel caso di accoglimento delle osservazioni e/o di parere negativo, anche solo su singole parti della proposta, le interlocuzioni e le valutazioni di cui all'art. 24. Non pertinente;
- g) in caso di opinioni non unanimi, il verbale della seduta del Consiglio giudiziario dà conto delle ragioni poste a fondamento delle diverse valutazioni (art. 22, comma 5). Il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Ritenuto pertanto che il progetto tabellare possa essere approvato solo in parte, non potendo in particolare trovare approvazione le parti della proposta relative ai **punti 8.h, 9.c, 9.i, 10.2.b e 10.3.b**

(nei termini indicati). Atteso che tali ultime parti non presentano aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolano l'operatività delle stesse, queste ultime possono essere approvate ex art. 28, comma 6; quanto alla parte della proposta non approvata – in relazione alla quale rimane valida la tabella del precedente quadriennio – il dirigente dell'ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, deve modificarla in modo conforme alle indicazioni di cui ai **punti 8.h, 9.c, 9.i, 10.2.b e 10.3.b** della presente delibera, ai sensi dell'art. 29 della circolare;

rilevato, tuttavia, che in data 26.2.2026 sulla proposta tabellare si è formato il silenzio assenso, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2.5, O.G. e dell'art. 28, comma 3, circolare tabelle;

che sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento implicito di approvazione, ai sensi dell'art. 21-novies, l.n. 241/90, onde ripristinare la conformità alla normazione primaria e secondaria dell'operatività dell'Ufficio giudiziario;

Tanto premesso,

delibera

di revocare l'approvazione implicita delle tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026/2029, del Tribunale di Verona, così come perfezionatasi in data 26.2.2026;

di approvare parzialmente le tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026/2029, del Tribunale di Verona, con conseguente onere per il dirigente di modificare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, la proposta tabellare nella parte non approvata, in modo conforme alle indicazioni di cui ai **punti 8.h, 9.c, 9.i, 10.2.b e 10.3.b** della presente delibera, ai sensi dell'art. 29 della circolare, previa revoca della delibera consiliare in data 5.3.2025, di approvazione del decreto n. 68 in data 3.1.2025, in ordine alla nomina del dott. Marco Cucchetto quale coordinatore del settore lavoro della seconda sezione civile.

